



Comune di Capaccio
(Provincia di Salerno)

Corso Vittorio Emanuele, 84047 Capaccio (SA)
Tel. +39 (0828) 81.21.11 Facsimile +39 (0828) 812239

Ordinanza n. 75 del - 3 GIUG. 2015

Oggetto: Censimento e Manutenzione Amianto Autonotifica Obbligatoria.

IL SINDACO

Visto l'art. 10, comma 1 della Legge 27/03/1992, n. 257 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto" che prevede a carico delle Regioni l'adozione di piani di protezione dell'ambiente, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto;

Visto il D.M. Sanità 06/09/1994 recante normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2 della Legge 257/1992 relativa alla cessazione dell'impiego di amianto;

Rilevato che i piani regionali richiamati dall'art. 10 della Legge n. 257/1992 devono prevedere, tra l'altro, il censimento degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per blocchi di appartamenti;

Dato atto che il comma 5 dell'art. 12 della Legge n. 257/1992 impone ai proprietari degli immobili di comunicare alle A.S.L. la presenza di amianto fioccatto o in matrice friabile presente negli edifici;

Visto l'art. 20 della L. 93/2001 che prevede la realizzazione di una mappatura completa delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto;

Visto il DM n° 101/2003 "Regolamento per la realizzazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto" che prevede, tra l'altro, l'assegnazione alle Regioni di dotazioni finanziarie per la redazione delle mappature;

Dato Atto che con deliberazione di Consiglio Regionale n° 64/2001 la Regione Campania ha approvato il "Piano Regionale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini dei pericoli derivanti dall'amianto" contenente anche le attività previste per il censimento delle strutture e dei manufatti che contengono amianto;

Dato Atto che con deliberazione di G.R. n° 629 del 21.04.2005 e successivo Decreto Dirigenziale n. 375/2006 la Regione Campania ha affidato all'ARPA Campania la realizzazione della mappatura completa della presenza di amianto sul territorio della Regione, con priorità per gli edifici pubblici e per i locali aperti al pubblico o ad utilizzazione collettiva;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario ed urgente, al fine della tutela della salute pubblica e privata, accelerare l'iter conoscitivo sulla diffusione dell'amianto sul territorio comunale predisponendo un' apposita mappatura locale del territorio da trasmettere alla Regione, all'ARPAC competente territorialmente e all'ASL, da utilizzare come strumento per la richiesta di finanziamenti pubblici per la bonifica dei siti interessati dalla presenza di amianto;

Considerato che i proprietari di strutture, manufatti e/o immobili hanno l'obbligo di comunicare la presenza di amianto e soprattutto, in caso di presenza di elementi in

amianto in pessimo stato di conservazione, hanno l'obbligo di bonifica e messa in sicurezza del sito sulla base della vigente normativa;

Considerato che la parte quarta del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, impone agli Enti Locali di esercitare i poteri e le funzioni di competenza in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;

Considerato che l'Assessorato all'Ecologia della Regione Campania ha trasmesso a tutti i Comuni della Regione Campania, con nota prot. n.7252 del 22/12/14, acquisita in data 7/01/15 con il prot. n. 510, specifiche schede, predisposte dall'Arpa Campania, per la rilevazione dei dati, al fine di renderli omogenei su tutto il territorio regionale e utili ai fini della mappatura ai sensi del DM 101/2003;

Dato atto che i dati della rilevazione dei siti interessati dalla presenza di amianto dovranno essere successivamente inviati alla Direzione Regionale Ambiente ed Ecosistema UOD 06-bonifiche, che provvederà entro il 30/06/15 alla successiva elaborazione ed inoltro al Ministero della Tutela dell'Ambiente e del Territorio, ai sensi del DM 101/2003;

Considerato che il censimento ha carattere obbligatorio e vincolante per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti (comma 2 art.12 del D.P.R. 08/08/1994);

Considerato, altresì, che occorre tenere sotto osservazione costante ogni fonte d'inquinamento e che tutti i materiali contenenti amianto (MCA) liberi o in matrice friabile, vanno bonificati nelle forme di legge, previa redazione di apposito Piano di Lavoro per la rimozione, il trasporto, lo smaltimento del mca e la messa in sicurezza dell'intero sito, al fine di evitare dispersione di fibre nocive per la salute pubblica;

Considerato che oltre alla richiesta di eventuali finanziamenti pubblici, l'Amministrazione

Comunale vuole agevolare i cittadini interessati ad eventuali bonifiche attraverso specifiche convenzioni con istituti bancari per prestiti agevolati e/o con ditte specializzate per l'abbattimento dei costi di bonifica;

Ritenuto che alle sopraccitate agevolazioni possono accedere solo i cittadini che presenteranno in tempo utile le schede di autonotifica predisposte dall'Arpa Campania, trasmesse al Comune dal competente Settore regionale;

Visto, inoltre:

- gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- la Legge 27/03/1992, n. 257;
- il D.M. 06/09/1994;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- la Legge 24/02/1992, n. 225 (Protezione Civile);

ORDINA

1. a tutti i proprietari e/o amministratori di immobili con copertura in lastre di cemento amianto, a tutti i proprietari e/o amministratori di beni mobili ed immobili nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto, libero o in matrice friabile, nonché ai titolari o legali rappresentanti di unità produttive, di provvedere, entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza:
2. ad effettuare il censimento degli stessi mediante l'utilizzo della scheda di autonotifica ritirabile presso l'ufficio protocollo sito al piano terra del Palazzo di Città o scaricabile direttamente dal sito internet istituzionale. La scheda, debitamente compilata dal proprietario, dall'amministratore o dal legale rappresentante dell'immobile e/o dei locali va trasmessa, in originale o copia conforme, al Comune di Capaccio AREA I – Ufficio Ambiente entro il termine anzidetto che, successivamente provvederà a

trasmetterle agli Enti preposti per il prosieguo dell'iter di competenza (in particolare compilando le schede individuate come allegato A e allegato C nel caso di rilevazione di manufatti di proprietà pubblica o privata oppure compilando le schede individuate come allegato B e allegato C nel caso di censimento di imprese);

3. a provvedere, in via cautelativa, al fine di eliminare eventuali condizioni di rischio per la salute pubblica, all'attuazione delle azioni e/o interventi di seguito elencati, in linea con i principi dettati da D.M. Sanità 06/06/1994, e precisamente:
 - a redigere una dettagliata valutazione del rischio e dello stato di conservazione delle parti in amianto, corredata da certificato di analisi e monitoraggio ambientale, da parte di un tecnico abilitato, iscritto al relativo Albo di competenza;
 - a fornire le indicazioni sulle azioni che si intendono adottare ed i relativi tempi, compreso il nome della figura designata con compiti di controllo dei materiali contenenti amianto di cui al paragrafo 4 del D.M. 06/09/1994.

In particolare, la valutazione del rischio di cui sopra dovrà stabilire se il materiale presente è classificabile come:

- integro non suscettibile di danneggiamento (non è necessario un intervento di bonifica ma è necessario attuare un programma di controllo come previsto dall'art.4 del D.M. 06/09/94);
- integro suscettibile di danneggiamento (dovrà essere attuato un intervento di bonifica entro il termine perentorio di anni due dalla data di esecuzione della valutazione del rischio amianto);
- danneggiato in tale caso la procedura di bonifica, mediante rimozione, incapsulamento o confinamento, andrà attuata immediatamente, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione del Piano di Lavoro da parte dell'A.S.L.

AVVERTE

che hanno l'obbligo di ottemperare alla presente Ordinanza anche:

- i soggetti, già oggetto di precedenti provvedimenti relativi al rischio amianto, mediante Ordinanze o Avvio del Procedimento o Diffide o Segnalazioni;
- i soggetti che, a seguito di precedente provvedimento, avessero effettuato la valutazione del rischio amianto, i quali potranno trasmettere le schede di censimento, debitamente compilate, cui allegare copia della documentazione già prodotta (o, in alternativa, indicazione di data e protocollo di acquisizione all'Ente);

AVVERTE

Che, per l'inosservanza all'obbligo di informazione previsto dalla presente Ordinanza Sindacale è prevista la sanzione amministrativa da € 2.582,20 ad € 5.164,57 ai sensi della Legge n. 257/1992, art. 15, comma 4; l'inosservanza alle disposizioni contenute nella presente, inoltre, sarà perseguita come per legge, ai sensi dell'art. 347 e 650 del c.p.p.;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento, al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. Campania di Salerno – ai sensi dell'art. 21 della Legge 06/12/1971, n. 1034; o, in alternativa - entro 120 giorni dalla data del suo ricevimento, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.9 del D.P.R. 24/12/1971, n. 1199.

A norma dell'articolo 8 della Legge 07/08/1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento è l'avv.

Rosario Catarozzi Funzionario dell'AREA I – tel. 0828/1994699 fax 0828/812239,
email : r.catarozzi@comune.capaccio.sa.it

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line del Comune, a mezzo manifesti murali da affiggere sull'intero territorio comunale e a mezzo stampa.

Che il presente provvedimento sia notificato:

1. All'ASL Salerno Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA/3 Distretto Sanitario Capaccio – Roccadaspide;
2. Al Responsabile del Coordinamento AREA I - Ecologia - Ambiente del Comune di Capaccio;
3. Al Responsabile del Coordinamento AREA IV - Pianificazione – Progetti strategici – Cimitero del Comune di Capaccio;
4. Al Responsabile del Coordinamento AREA V - Gestione del Territorio;
5. Al Responsabile del Coordinamento Area VII - Polizia Municipale Territoriale del Comune di Capaccio;
6. Al Responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di Capaccio;
7. Al Responsabile del Servizio Informatico per la pubblicazione sul sito web del Comune;
8. Al Corpo Forestale dello Stato - Comando Stazione di Foce Sele;
9. Alla Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Capaccio Capoluogo e Capaccio Scalo;

Inoltre, dispone l'invio di copia della presente Ordinanza, ai sensi e per gli effetti di legge e per le rispettive competenze, a:

1. Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Salerno;
2. Direzione Ambiente ed Ecosistema della Regione Campania U.O.D. 06 - bonifiche;
3. Alla Provincia di Salerno Settore Ambiente e Territorio C.so Garibaldi 124/2 – Palazzo S. Agostino, Salerno.
4. All'A.R.P.A.C. "Agenzia Regionale Protezione Ambientale per la Campania" Dipartimento Provinciale di Salerno.

Dalla Residenza Municipale - 3 GIU. 2015

Il Sindaco
dott. Italo Voza


**ASSESSORE P.I. E CULTURA
POLITICHE AMBIENTALI
EUSTACHIO VOZA**

Eustachio Voza